

Legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...
decreta:*

I

La legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 1 capoverso 3 lettera e, 5 capoverso 2, 34, 35 capoversi 1, 2 e 3, 36 capoversi 1, 2 e 3, 37, 40, 41 capoverso 1, 43 capoverso 1 lettere d ed e, 43 capoverso 3 e 4, 44 capoverso 2, 45 rubrica, 45 capoverso 2, 65 capoverso 1, 66 capoverso 1, 67 capoverso 2 l'espressione «libero esercizio della professione» è sostituita dall'espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» con i debiti adeguamenti grammaticali.

Art. 4 cpv. 2 lett. d

² La formazione e il perfezionamento abilitano in particolare a:

- d. assumere le proprie responsabilità nell'ambito della sanità, soprattutto nell'ambito della medicina di base e, dal profilo specificatamente professionale, nei confronti della società;

Art. 6 cpv. 1 lett. d^{bis} e j (nuove)

¹ Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

- d^{bis}. conoscere e applicare le basi e i metodi della garanzia della qualità e della sicurezza dei pazienti;
- j. essere in grado di gestire dati medici e informazioni destinate ai pazienti, soprattutto nell'ambito dello scambio elettronico di dati.

RS

¹ RS 811.11

Art. 7 lett. c

I programmi di formazione favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e della personalità degli studenti in modo da poter affrontare le future esigenze professionali. In particolare, devono consentire agli studenti di:

- c. rispettare, nell'ambito delle cure, il diritto di autodeterminazione dei pazienti.

Art. 8 lett. c, g, j (nuova) e k (nuova)

Chi ha concluso gli studi di medicina umana, di odontoiatria o di chiropratica deve:

- c. essere in grado di utilizzare gli agenti terapeutici in modo professionale, economico ed ecologicamente sostenibile;
- g. *concerne solo i testi tedesco e francese;*
- j. avere adeguate conoscenze di base su metodi e approcci terapeutici della medicina complementare;
- k. conoscere i ruoli e le funzioni dei diversi specialisti e capire come collaborano nella medicina di base.

Art. 9 lett. c, h (nuova) e i (nuova)

Chi ha concluso gli studi di farmacia deve:

- c. disporre di conoscenze approfondite sull'impiego, gli effetti, l'applicazione e i rischi legati ai medicinali e ai dispositivi medici importanti per la sua professione;
- h. conoscere i ruoli e le funzioni dei diversi specialisti e capire come collaborano nella medicina di base;
- i. conoscere e capire segnatamente le basi scientifiche relative alla preparazione, alla dispensazione, allo smercio, alla documentazione e all'eliminazione di medicinali della medicina complementare, nonché le corrispondenti prescrizioni legali.

Art. 10 lett. i (nuova)

Chi ha concluso gli studi di veterinaria deve:

- i. avere adeguate conoscenze di base sui metodi e gli approcci terapeutici della medicina complementare.

Art. 12 cpv. 2

² È ammesso all'esame federale di chiropratico anche chi:

- a. può far valere un determinato numero di punti di credito formativo ottenuti frequentando un ciclo di studio di una scuola universitaria svizzera accreditata conformemente alla presente legge; e

- b. ha concluso in una scuola universitaria estera un ciclo di studio che figura nell'elenco stabilito dal Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) (art. 33).

Art. 13 Disposizioni esecutive concernenti gli esami federali

Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le scuole universitarie, il Consiglio federale determina:

- a. il contenuto dell'esame;
- b. la procedura dell'esame;
- c. le tasse d'esame e le indennità versate agli esperti.

Art. 13a Istituzione delle commissioni d'esame

¹Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina le commissioni d'esame cui compete lo svolgimento degli esami federali e conferisce loro i mandati necessari.

Art. 15 cpv. 1

¹ Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.

Art. 17 cpv. 2 lett. i, j e k (nuove), nonché cpv. 3 (nuovo)

² Il perfezionamento deve conferire in particolare la capacità di:

- i. approfondire le conoscenze sulle basi e sui metodi della garanzia della qualità e della sicurezza dei pazienti, nonché le attitudini e le capacità professionali nella loro applicazione;
- j. conoscere e capire i ruoli e le funzioni dei diversi specialisti e capire come collaborano nella medicina di base, nonché eseguire i compiti in questo ambito;
- k. utilizzare in modo mirato le tecnologie dell'informatica e della comunicazione nel settore sanitario.

³ Per la farmacia si applicano gli obiettivi definiti nel capoverso 2 lettere d – k. Inoltre, il perfezionamento conseguito deve conferire la capacità di assumere la responsabilità professionale nella preparazione, nella dispensazione e nello smercio di medicinali e sostanze ausiliarie farmaceutiche e dei dispositivi medici importanti per la professione.

Art. 19 cpv. 1

¹ È ammesso a un ciclo di formazione accreditato chi è titolare di un diploma federale corrispondente.

Art. 21 cpv. 1

¹ Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.

Art. 27 cpv. 5

⁵ L'organo di accreditamento può:

- a. rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione;
- b. trattare esso stesso la proposta della commissione peritale e, all'occorrenza, trasmetterla per decisione all'istanza di accreditamento con una proposta e un rapporto supplementari.

Art. 31 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato

¹ Ogni modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere previamente comunicata all'istanza di accreditamento.

² Modifiche sostanziali del contenuto o dell'impostazione del ciclo di perfezionamento accreditato devono essere sottoposte previamente all'istanza di accreditamento per approvazione.

Art. 31a Obbligo di informazione (nuovo)

Su richiesta, le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono gratuitamente all'istanza di accreditamento tutte le informazioni, i rapporti e i documenti di cui necessita per eseguire i compiti di vigilanza.

Art. 34 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹ Chi intende esercitare una professione medica universitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare la professione.

² Non esercita la professione nel settore privato chi la esercita alle dipendenze di Cantoni o Comuni.

Art. 35 cpv. 4 (nuovo)

⁴ I cittadini stranieri che esercitano in Svizzera la loro professione medica universitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale nell'ambito di un evento sportivo o culturale di importanza internazionale durante al massimo un mese devono annunciarsi presso l'autorità cantonale competente.

Art. 36 cpv. 1 lett. c (nuova) e cpv. 4 (nuovo)

¹ L'autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:

c. padroneggia una lingua nazionale svizzera.

⁴ Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge adempie di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.

Art. 50 cpv. 2

² La Commissione può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 51 cpv. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis} Nel registro viene utilizzato sistematicamente il numero di assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per identificare in modo univoco le persone in esso elencate.

Art. 52

¹ Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al Dipartimento ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un'autorizzazione a esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, segnatamente qualsiasi restrizione all'esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.

² Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano al Dipartimento ogni ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato, nonché ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento.

Art. 53 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo) e 3 (nuovo)

² I dati relativi a misure disciplinari, come pure i motivi di rifiuto di un'autorizzazione o di revoca ai sensi dell'articolo 38 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione e per la vigilanza.

^{2bis} Le autorità competenti per un procedimento disciplinare in corso possono chiedere al Dipartimento informazioni sui dati relativi a restrizioni soppresse, nonché sui divieti temporanei di esercitare la professione cui è apposta la menzione «cancellato».

³ Tutti gli altri dati sono di massima accessibili al pubblico. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se il pubblico accesso non è necessario nell'interesse della sanità pubblica.

Art. 54 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro

¹ L'iscrizione di una restrizione è eliminata dal registro cinque anni dopo la sua soppressione.

² L'iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la pronuncia della misura.

³ Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

⁴ Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate nel registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

Art. 55 lett. a^{bis}

Le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati emettono decisioni formali secondo la legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa in merito:

a^{bis} all'ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato;

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 18 marzo 2011⁴ sulle professioni psicologiche

Art. 43 cpv. 4

⁴ Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate nel registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

2. Legge del 3 ottobre 1951⁵ sugli stupefacenti nella versione del 20 marzo 2008⁶

Art. 9 cpv. 1

¹ Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici⁷ che esercitano la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 2006⁸ sulle professioni mediche nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione.

³ RS 172.021

⁴ FF 2011 2465

⁵ RS 812.121

⁶ FF 2008 1955

⁷ Ordinanza del 17 ott. 2001 sull'autorizzazione dei medicinali; RS 812.212.1

⁸ RS 811.11

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.

III

Sezione 3: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 67a Obbligo dell'autorizzazione (nuovo)

Le persone che, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., esercitavano la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

